Bur n. 162 del 18/11/2026

(Codice interno: 596552)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 10 novembre 2026

Integrazione dei requisiti e delle disposizioni regionali per l'autorizzazione ed il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione del Veneto, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 25 novembre 2024.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce un periodo di salvaguardia per la ricostituzione del numero minimo di mandati per la gestione dei fascicoli aziendali in carico ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), operanti nella Regione del Veneto, ai fini del convenzionamento con l'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), ad integrazione dei requisiti e delle disposizioni regionali approvati con la DGR n. 1375 del 25 novembre 2024.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", ha disposto, all'art. 10, che in connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui alla Legge 4 giugno 1984, n. 194 "Interventi a sostegno dell'agricoltura" e con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

Il successivo art. 11 della medesima Legge regionale ha demandato alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la definizione delle modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale, sia dell'anagrafe delle aziende agricole, elementi cardine per la trasparenza, la semplificazione amministrativa e l'efficace canalizzazione dei flussi di aiuto destinati ai produttori del settore primario.

Nel quadro evolutivo delle funzioni delegate, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", i Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I CAA hanno quindi assunto il compito di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di cruciale rilevanza. Tra queste si segnalano la tenuta delle scritture contabili, la costituzione e l'aggiornamento in formato elettronico del fascicolo aziendale, l'assistenza nell'elaborazione ed inoltro delle istanze di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali, nonché l'interrogazione delle banche dati del SIAN.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 83709 del 21 febbraio 2024 avente ad oggetto la "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri Autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività", il quale ha abrogato il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, è stato profondamente rinnovato l'intero assetto giuridico dei CAA, introducendo standard operativi e di garanzia più stringenti a livello nazionale.

Successivamente, la Circolare AGEA del 12 aprile 2024, prot. n. 29528 ha dettato la disciplina attuativa di dettaglio, fissando in dodici mesi il termine perentorio entro cui i CAA operanti sul territorio, devono adeguarsi alle nuove disposizioni per mantenere l'accesso ai sistemi informativi degli Organismi Pagatori.

Inoltre, il medesimo DM MASAF del 21 febbraio 2024 all'art. 14 conferma in capo alle Regioni e alle Province autonome la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione ad operare come CAA, condizionata alla previa e rigorosa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi idonei a garantire una solida capacità operativa.

Al contempo, gli artt. 8, 10, 12 e 13 del citato Decreto ministeriale lasciano ampi margini di discrezionalità regolatoria alle Amministrazioni regionali, consentendo loro di prevedere ulteriori e più specifici requisiti minimi di garanzia e di funzionamento o criteri aggiuntivi di capacità operativa all'interno delle convenzioni regionali.

In tale contesto la Regione Veneto ha adottato la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024, prendendo formalmente atto del nuovo quadro normativo nazionale ed approvando il documento recante i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto". In tale sede, per motivi di continuità istituzionale e di coerenza con la pianificazione pregressa, è stato confermato quanto già stabilito con la precedente DGR n. 1609 del 13 dicembre 2022, riaffermando che la gestione dei fascicoli aziendali, nell'ambito

dell'Anagrafe del settore primario, può essere delegata previa stipula di apposita convenzione, esclusivamente ai CAA che raccolgano e mantengano un volume minimo pari ad almeno 700 mandati attivi.

Tuttavia, come già ampiamente evidenziato in sede di concertazione con le organizzazioni professionali di categoria nell'ambito della riunione del 17 ottobre 2022 del Comitato regionale "Tavolo Verde", istituito con la Legge regionale n. 32 del 9 agosto 1999 all'art. 3 comma 2, lettera a) "per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole", le cui analisi hanno condotto a suo tempo alla riduzione della soglia storica da 1.000 a 700 mandati esplicitata nella già citata DGR n. 1609/2022, il comparto primario veneto è tuttora interessato da un profondo e ininterrotto processo di ristrutturazione produttiva. I fenomeni di accorpamento aziendale, il ricambio generazionale e le repentine fluttuazioni di mercato generano inevitabilmente una contrazione strutturale e fisiologica del numero complessivo delle imprese agricole attive sul territorio, con un impatto diretto sulla stabilità quantitativa dei mandati presi in carico dalle singole strutture dei CAA operanti in Veneto.

In questo scenario di transizione e di significativa riorganizzazione del comparto, caratterizzato anche da un processo di concentrazione aziendale, si rileva come l'applicazione rigida dell'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione in caso di discesa, anche lieve o temporanea, al di sotto della soglia dei 700 mandati, rischia di compromettere gravemente il principio di continuità dell'azione a supporto delle aziende agricole e di provocare una turbativa nell'ambito di un rapporto, quello tra CAA e aziende agricole, caratterizzato da una significativa componente fiduciaria.

È interesse primario della Regione del Veneto, invece, tutelare la capillarità della rete dei servizi di assistenza agricola sul territorio, con l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza delle strutture operative e l'esperienza professionale del personale impiegato, senza che eventi congiunturali o transitori, legati alle dinamiche settoriali sopracitate, determinino la repentina cessazione di attività storicamente consolidate.

Sulla scorta delle predette considerazioni, nel cercare di accompagnare la ristrutturazione in atto del comparto agricolo, ispirandosi ad una logica di flessibilità controllata e al fine di conseguire equità e tutela, almeno nel breve e medio periodo del legittimo affidamento dei soggetti vigilati verso i loro utenti, appare opportuno e coerente integrare i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375/2024, accordando ai CAA un periodo di salvaguardia di durata ininterrotta non superiore a due anni, a partire dall'anno successivo in cui si riscontra la flessione del numero dei fascicoli gestiti, finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati, fino al raggiungimento della soglia obbligatoria non inferiore a 700 fascicoli attivi.

Tale periodo di due anni si stima congruo affinché le strutture societarie possano attuare adeguate strategie di riorganizzazione e consolidamento. Qualora però, a conclusione del biennio di salvaguardia, i CAA non riuscissero a stabilizzare il numero di fascicoli attivi a 700, questo comporterà l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione da parte della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione.

Si propone pertanto di integrare, in applicazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 13, comma 1, lettera g) del DM MASAF 21 febbraio 2024 i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375 del 25 novembre 2024 ed in particolare di modificare il punto 3 dell'Allegato A aggiungendo il seguente testo: «*Qualora un Centro Autorizzato di assistenza agricola (CAA) operante in Veneto, registri un decremento del numero di mandati al di sotto della soglia minima di 700, è accordato un periodo di salvaguardia di due anni, a decorrere dall'anno successivo in cui è stata notificata al CAA interessato la riduzione da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati. Il permanere ininterrotto, nel corso del biennio, di un numero di mandati inferiore a 700, comporterà l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale ad operare.*».

Il periodo di salvaguardia accordato ai Centri Autorizzati di assistenza agricola, come introdotto dal presente atto, si applica anche a quei CAA operanti in Veneto ai quali AVEPA ha notificato nel corso dell'anno 2026 la flessione del numero di fascicoli gestiti al di sotto della soglia minima fissata con DGR n. 1609/2022 e confermata con DGR n. 1375/2024.

Si demanda al Direttore della Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione l'adeguamento delle procedure amministrative, delle modalità operative, della modulistica di competenza regionale e la definzione delle modalità di monitoraggio sulla sussistenza dei requisiti coerentemente con quanto disposto dal presente provvedimento.

Si ritiene infine opportuno assegnare all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) il compito di monitorare, in via continuativa, l'andamento dei mandati gestiti dai CAA ed il compito di tenere informata la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione sull'esito di tali monitoraggi, al fine di garantire che ciascun Centro Autorizzato di assistenza agricola mantenga la soglia minima di almeno 700 mandati attivi per poter continuare l'attività per conto dei propri utenti.

Si propone di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n.31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare";

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 recante la definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento dei CAA;

VISTA la Circolare AGEA del 12 aprile 2024 prot. n. 29528 recante la disciplina attuativa del DM 21 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1609 del 13 dicembre 2022 che ha ridefinito a 700 il numero minimo di mandati per la gestione dei fascicoli aziendali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024 che ha approvato i requisiti discrezionali della Regione del Veneto per l'autorizzazione dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA);

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024 sono stati approvati i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" in attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 "Definizione dei requisti di garanzia e di funzionamento che i Centri Autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attivita'";
3. di prendere atto che le analisi prodotte dalle organizzazioni professionali di categoria nell'ambito della seduta, tenutosi in data 17 ottobre 2022, del Comitato regionale "Tavolo Verde", istituito con la Legge regionale n. 32/1999, "per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole" hanno condotto a suo tempo alla riduzione della soglia storica da 1.000 a 700 mandati per la gestione dei fascicoli aziendali in carico ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), esplicitata nella già citata DGR n. 1609/2022;
4. di prendere atto che il perdurare del processo di ristrutturazione produttiva che interessa il comparto primario veneto rende necessario salvaguardare la capillarità della rete territoriale dei servizi di assistenza agricola offerta dai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), evitando che le riduzioni temporanee del numero dei mandati gestiti possa determinare l'immediato avvio della procedura di revoca dell'autorizzazone dei Centri medesimi;
5. di ritenere necessario introdurre un periodo di salvaguardia della durata di due anni, finalizzato a consentire ai CAA che registrino una riduzione del numero dei mandati al di sotto della soglia minima di 700 unità di ripristrinare il requisito richiesto, prima dell'eventuale avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale da parte della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
6. di integrare, in applicazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 13, comma 1, lettera g) del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375 del 25 novembre 2024, ed in particolare di modificare il punto 3 dell'Allegato A aggiungendo il seguente testo: «*Qualora un Centro Autorizzato di assistenza agricola (CAA) operante in Veneto, registri un decremento del numero di mandati al di sotto della soglia minima di 700, è accordato un periodo di salvaguardia di due anni, a decorrere dall'anno successivo in cui è stata notificata al CAA interessato la riduzione da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati. Il permanere ininterrotto, nel corso del biennio, di un numero di mandati inferiore a 700, comporterà l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale ad operare.*»;
7. di stabilire che il periodo di salvaguardia introdotto con la modifica di cui al punto 6, trova applicazione, con le medesime modalità, anche per quei CAA operanti in Veneto ai quali nel corso dell'anno 2026 è stata notificata da parte di AVEPA la flessione del numero di fascicoli gestiti al di sotto della soglia minima fissata con DGR n. 1609/2022 e confermata con DGR n. 1375/2024, per le motivaizoni espresse in premessa;
8. di demandare al Direttore della Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione l'adeguamento delle procedure amministrative, delle modalità operative e della modulistica di competenza regionale, coerentemente con quanto disposto dal presente provvedimento, nonché la definzione delle modalità di monitoraggio periodico sulla sussistenza dei requisiti;
9. di assegnare all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) il compito di monitorare, in via continuativa, l'andamento dei mandati gestiti dai CAA e di tenere informata la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione sull'esito di tali monitoraggi;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) affinché svolga gli adempimenti ed i controlli di competenza, relativamente al monitoraggio continuo della numerosità dei fascicoli aziendali, dando priorità a quelle situazioni che sono incorse in riduzione degli stessi sotto la soglia minima;
12. di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.